



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE
Area 1 "Affari Generali e Comuni"
Piazza Indipendenza n. 129, Palermo
e-mail: area1.sg@regione.sicilia.it

Prot. n. 266h1 del 24 MAG. 2016

OGGETTO: Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 – Disposizioni in materia di permessi retribuiti –
Diramazione nota di coordinamento prot. n.62638 del 27 aprile 2016. Applicabilità al personale
regionale dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 53/2000.

AI DIRIGENTI PREPOSTI ALLE AREE, AI SERVIZI,
ALL'UNITA' DI STAFF E UNITA' OPERATIVE
DELLA SEGRETERIA GENERALE
S E D E

Si trasmette, ai fini della diffusione a tutto il personale, la circolare recante prot. n.
64811 del 2 maggio 2016 del Dipartimento Funzione Pubblica - Servizio 20^ Gestione giuridica ed
economica del personale della Presidenza con allegata la nota di coordinamento circa l'applicabilità
al personale regionale dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 53/2000 alla luce
delle disposizioni introdotte dall'art. 49, comma 18 e comma 19 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015,
in materia di permessi retribuiti di cui all'art. 47 del C.C.R.L. 2002/2005 (lutto).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

REPUBBLICA ITALIANA



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO XX – Gestione Giuridica ed Economica del
Personale Presidenza della Regione e dell'Assessorato
Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Responsabile del procedimento: Antonia Gendusa
Recapito telefonico: 091 7073511 – Fax 091 7073222
E - mail: antonia.gendusa@regione.sicilia.it

Auct
S.S. 1016
h

PRESIDENZA REGIONALE SICILIANA SEGRETARIA GENERALE
- 5 MAG. 2016
PROT. N. 22897

Prot. 64811

del = 2 MAG. 2016

OGGETTO: Diramazione nota di coordinamento prot. n. 62638 del 27 apr.2016.
Applicabilità al personale regionale dei permessi retribuiti ai sensi dell'art.
4 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 53.

All' Area Affari Generali del
Dipartimento F.P.
Sede

Ai Servizi F.P. 1-2-3-4-5-6-7- 21 e 22
Loro Sedi

Trasmessa via e-mail

All' Ufficio Speciale Audit

All'Ufficio Autorità di Certificazione

All'Ufficio del Garante dei diritti
dei detenuti – Sicilia

Alla Segreteria Generale

All'Ufficio Legislativo e Legale

Al Dipartimento della Protezione
Civile di Palermo

Al Dipartimento Programmazione

Al Dipartimento degli Affari
Extraregionali

All'Ufficio di Bruxelles
12,Rue Belliard b-1040

Al Dipartimento Autonomie Locali

All'Ufficio del Cerimoniale

Alla Segreteria di Giunta

All'Ufficio Stampa e
Documentazione della Regione
Siciliana

Loro Sedi

Si trasmette la nota di coordinamento, prot. n. 62638 del 27 apr.2016, trasmessa dal Servizio 1 F.P. relativa all'oggetto.

A tal riguardo, vorranno codesti uffici in indirizzo comunicarla al personale regionale in servizio presso gli uffici medesimi affinché gli stessi prendano atto del contenuto nella stessa indicato.



DIRIGENTE

Dott.ssa Rosaria FERRARO

Il responsabile del procedimento
Antonina Gendusa



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax: 091.7073470
Responsabile del procedimento: Mauro Corica
Recapito telefonico: 091 7073412 - Fax: 091 7073470
Email: mauro.corica@regione.sicilia.it

Prot. n. 6263.8.11

RISPOSTA A NOTA

129 APR. 2016

Palermo

OGGETTO: Applicabilità al personale regionale dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 53 - nota di coordinamento.

P.E.C

Ai Servizi dal 9 al 20 di Gestione Giuridica ed Economica del Personale del Dipartimento Funzione Pubblica del Personale

Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

e, p.c.

ALL'ARAN SICILIA

Per finalità di coordinamento, a seguito di richieste di precisazioni pervenute in merito alla possibile applicazione anche in favore dei dipendenti regionali di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di permessi da riconoscere nella misura di giorni tre per anno solare in caso di decesso del coniuge o di documentata grave infermità dello stesso o di parente entro il secondo grado oltre ai permessi retribuiti previsti dall'art. 47, comma 2 del CCRL comparto non dirigenziale e dall'art. 27 dei CCRL per l'Area della Dirigenza, come modificati dall'art. 49 della l.r. n. 9/2015, si forniscono i richiesti chiarimenti.

In ambito statale, il comma 3 dell'art. 18 del CCNL per il personale del comparto ministeri del 14.9.2000 ha confermato la vigenza dei permessi retribuiti già previsti dell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995 ed ha inoltre riconosciuto, al comma 1 del medesimo articolo, il diritto del dipendente a fruire dei permessi e dei congedi per eventi e cause particolari di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000; tale previsione non è invece contemplata in ambito regionale.

Il legislatore regionale, infatti, nel procedere ad una armonizzazione con quanto previsto in materia in ambito statale, con i commi 19 e 20 dell'art. 49 della l.r. n. 9/2015, ha operato una sostanziale modifica rispetto a quanto previsto dall'art. 47 e dall'art. 27 dei rispettivi contratti per il comparto non dirigenziale e per l'Area della dirigenza, determinando il numero dei permessi retribuiti spettanti ai dipendenti per particolari motivi familiari o personali nella misura di n. 18 ore annue per il personale del comparto non dirigenziale e di n. 3 giorni per il personale dell'Area della dirigenza, nulla disponendo relativamente ad ulteriori permessi previsti.

L'ARAN SICILIA, in ordine alla problematica rappresentata, ha evidenziato le preminenti finalità di riduzione della spesa perseguite dal legislatore regionale con le norme di cui all'art. 49 della l.r. n. 9/2015 che, peraltro al comma 19, con riguardo ai permessi retribuiti, espressamente recita: ".....non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli".

Tanto premesso, tenuto conto della "voluntas legis" e sulla base di una interpretazione letterale della norma si ritiene che non siano concedibili al personale regionale i permessi retribuiti di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000 previsti dai contratti ministeriali.



IL DIRIGENTE GENERALE

(firmamanco)